

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI LECCE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice onorario, dott. Avv. M. Natascia Mazzone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale contenzioso delle cause dell'anno 2012, decisa all'udienza del 9.10.15 proposta dall' **UTILIZZATORE LOCATARIO**,

ATTORE

nei confronti di **BANCA LEASING SPA**

CONVENUTA

Nonché, **FORNITORE** conclusione **CONVENUTA**

Redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 13.6.12, l'**UTILIZZATORE LOCATARIO** ha convenuto in giudizio la **BANCA Leasing spa** unitamente al **FORNITORE** sul presupposto che in data 12.7.06 l'attore concludeva con il **LOCATORE** un contratto di locazione finanziaria inerente l'unità di diporto modello Stilmar 34 Cabin EFB, prodotta e commercializzata dal cantiere **FORNITORE**; che in data 22.3.11 essendo stati onorati tutti i canoni dedotti nel contratto la **BANCA** ribadiva al **LOCATARIO**, la possibilità di riscatto del bene a fronte del versamento della somma di € 590,00; che detta facoltà veniva esercitata con il pagamento dell'importo (come da ricevuta di bonifico del 25.5.11); che ciò nonostante l'attore continuava a ricevere da parte della **BANCA** fatture con richiesta di addebito sul proprio conto corrente nonostante le obbligazioni del contratto a suo carico risultavano regolarmente adempiute; che né il **LOCATORE** né il **FORNITORE** provvedevano a consegnare al locatario i documenti relativi al bene in questione per il trasferimento di proprietà e l'immatricolazione.

Concludeva perché il Giudice 1) accerti e dichiari esercitato il diritto di riscatto dell'unità di diporto oggetto del contratto mediante versamento di quanto dovuto e che quindi nessun onere aggiuntivo può essere richiesto in relazione al leasing intercorso tra le parti; 2) dichiari il diritto del **LOCATARIO** alla consegna degli originali dei documenti relativi alla imbarcazione di cui trattasi ordinando alle parti convenute di provvedere in tal senso; 3) dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti per i disagi alla vicenda.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Si costituiva in giudizio la **BANCA** spa impugnando e contestando l'avversa domanda in quanto inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese.

Sentenza, Tribunale di Lecce, dott.ssa Natascia Mazzone, 4800, 09 ottobre 2015

Si costituiva il **FORNITORE** eccependo la carenza di legittimazione passiva a stare a giudizio in quanto adempiuto alla propria obbligazione di realizzare e vendere il natante alla società concedente con consegna all'utilizzatore, unitamente alla documentazione necessaria per la circolazione dello stesso, oggetto di causa, avrebbe circolato

Aggiungeva il **FORNITORE** che il natante, og dal 2006 con tutta la documentazione necessaria a suo tempo dal concedente.

La causa veniva istruita con la prova testimoniale e rinviata per pc e alla udienza del 25.6.15 per la precisazione delle conclusioni e a quella odierna per la discussione orale.

MOTIVAZIONE

La domanda attrice è infondata e non merita accoglimento.

E' emerso dalla istruttoria e dalla documentazione acquisita che le richieste di pagamento della convenuta **BANCA** all'attore **LOCATARIO**, oggetto di contestazione, altro non sono che le integrazioni deriva sui canoni di locazione finanziaria.

Il contratto di leasing oggetto dell'odierno giudizio, stipulato tra la **BANCA**, avente per oggetto l'unità di diporto Stilmar 34 Cabin Efb, fornito dal **FORNITORE**, all'art.4 disciplinava l'onere relativo alla immatricolazione dei bene oggetto del contratto stabilendo che la stessa era obbligo a cura del fornitore ed in mancanza dall'utilizzatore

Nessun onere di procedere alla immatricolazione spettava alla **BANCA**.

Diversamente da quanto pattuito, invece, nel corso del rapporto, utilizzatore non ha provveduto alla immatricolazione del bene, non ha dato al **FORNITORE** alcun incarico per l'immatricolazione, e nel contempo ha usufruito del regime IVA in forma ridotta al 12% in luogo di quello ordinario del 20% ammissibile per i privati - in presenza di beni immatricolati - in virtù della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.49 / E del L 6,02.

La **BANCA Leasing spa**, venuta a conoscenza della mancata immatricolazione, ha provveduto alla emissione delle fatture con Iva al 20% addebitando al cliente il maggior importo dovendo applicare il regime senza alcuna agevolazione, non avendo l'utilizzatore curato l'immatricolazione del bene.

L'obbligo di immatricolazione era ed è condizione necessaria per poter usufruire dell'applicazione dell'Iva agevolata al 12% di cui il **LOCATARIO** ha beneficiato per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria.

Nel contratto di locazione nell'art.10 è statuito l'onere dell'utilizzatore di procedere al pagamento di tale differenza pertanto per il perfezionamento del riscatto la società di leasing ha legittimamente richiesto il pagamento della somma residua, pari ad euro 10,335,46 (di cui € 9.100,93, quale importo scaduto, 1.234,53 per interessi di mora).

Tanto era stato già comunicato all'odierno attore con lettera del 2.2,12 della **BANCA** che aveva già conferito allora, incarico per il recupero del credito alla **BANCA**, specializzata nel recupero crediti.

La circostanza relativa alla mancata immatricolazione del bene non è contestata da parte dell'attore.

Per quanto ai documenti relativi, al natante il **FORNITORE** ha consegnato tutta la documentazione originale, inerente al battello, alla **BANCA** e considerato che la fattura t del 11,6.06, il battello ha regolarmente circolato da allora fornito della necessaria documentazione prevista dalla normativa in vigore

Sentenza, Tribunale di Lecce, dott.ssa Natascia Mazzone. 4800, 09 ottobre 2015

(dichiarazione di conformità CEE e dichiarazione di potenza del motore) necessaria anche stipulare la polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per l'iscrizione nel registro navale italiano. Ciò è provato anche dal fatto che al momento della vendita con atto notarile, lo stesso notaio ha rilasciato copie autentiche dei documenti forniti dal FORNITORE a parte acquirente e quindi aveva a disposizione gli originali.

Anche dalla prova testi è emerso che la documentazione è stata consegnata al momento della sottoscrizione dell'atto, la teste afferma: *"all'epoca dei fatti ero socia del FORNITORE ed ho partecipato alla stipula del contratto di vendita dell'imbarcazione oggetto di causa. Posso dire che i documenti inerenti al natante sono stati consegnati direttamente alla società di Leasing in fase di stipula, altrimenti non avremmo ricevuto il pagamento della vendita"*.

Il LOCATARIO nulla ha provato a sostegno della propria tesi. In quanto i testi ascoltati non erano presenti alla consegna della documentazione e nulla di preciso hanno potuto riferire, per altro un teste è la moglie del LOCATARIO. Per quanto esposto la domanda attorea non merita accoglimento.

Quanto alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:

- 1) Rigetta la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
- 2) Condanna l'attore LOCATARIO alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 5.885,00 oltre accessori come per legge, in favore del procuratore antistatario.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*